

# MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

## DECRETO 11 maggio 1995

**Deroga fitosanitaria per l'importazione di legname di conifere dal Canada.**

IL MINISTRO DELLE RISORSE  
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, e successive modificazioni, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della Commissione n. 93/365/CEE del 2 giugno 1993 che autorizza gli Stati membri a derogare talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico;

Vista la nota della Commissione CE del 18 aprile 1995, con la quale viene confermata la validita' della decisione anzidetta successivamente al 1 aprile 1995 a seguito del parere espresso dal Comitato fitosanitario permanente nella riunione del 7 febbraio 1995;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbe escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Decreta:

Art. 1.

In deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 22 dicembre 1993 il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario del Canada, puo' essere introdotto nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 2.

Il legname di conifere, di cui all'art. 1 del presente decreto, puo' essere introdotto nel territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti requisiti:

a) il legname e' stato lavorato presso segherie o trattato in adeguati impianti che "Agriculture Canada" ha approvato ed ammesso a partecipare al programma di verifica del trattamento termico;

b) si e' proceduto ad un trattamento termico durante il quale la parte piu' interna del legname e' stata mantenuta per 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 >C, in forni controllati, verificati ed approvati da un organismo collaudatore indipendente all'uopo riconosciuto da "Agriculture Canada"; i dati relativi al tempo ed alla temperatura del trattamento cui e' sottoposta ciascuna partita vanno registrati e conservati;

c) la verifica di cui alla lettera b) va effettuata applicando un metodo che consenta di determinare, in condizioni estreme, il tempo necessario per mantenere per 30 minuti ad una temperatura di 56 >C la parte piu' interna del legname; in base a tale verifica va definito, per ciascun forno, lo schema operativo per il trattamento;

d) i forni di cui alla lettera b) sono dotati di un impianto tarato per la registrazione della temperatura raggiunta durante il trattamento; anche tale impianto deve venir verificato dall'organismo collaudatore di cui alla lettera b);

e) se risultano rispettate le prescrizioni della lettera b), un incaricato della segheria di cui alla lettera a) appone o fa apporre un marchio normalizzato sul quarto superiore destro di una delle superfici longitudinali di ciascun pacco affastellato;

f) gli organismi ufficiali di selezione del legname, all'uopo preparati ed autorizzati nell'ambito di un programma approvato e controllato da "Agriculture Canada", predispongono un sistema di controllo atto ad accertare la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere da a) ad e);

g) un sistema di controllo prevede che ispettori di "Agriculture Canada" procedano ad accertamenti presso le segherie autorizzate di cui alla lettera a), nonche' ad ispezioni saltuarie prima della spedizione dei prodotti;

h) il legname e' scortato da un "certificato di trattamento termico in forno", definito nell'ambito del programma di cui alla lettera a), conforme al modello riportato in allegato al presente decreto e rilasciato da persona autorizzata per conto delle segherie autorizzate a partecipare a detto programma approvato da "Agriculture Canada".

#### Art. 3.

I servizi fitosanitari regionali comunicheranno al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali i dati relativi alle partite di legname importate in virtu' del presente decreto e a quelle intercettate perche' non conformi ai requisiti di cui al presente decreto.

Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 1995

Il Ministro: LUCHETTI